

POSIZIONE
di
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi

e
COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero
degli Imballaggi in Plastica

in relazione alle osservazioni di terzi presentate sugli impegni pubblicati con
provvedimento n. 25400 dell'1.4.2015

1. NUMERO DI PROCEDIMENTO

A476 – “CONAI – Gestione rifiuti di imballaggi in plastica”

A476B – Richiesta di informazioni

2. PARTI DEL PROCEDIMENTO

Il segnalante è Aliplast s.p.a.

Le imprese nei confronti delle quali è stata avviata l'istruttoria sono il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (COREPLA).

3. PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI E MARKET TEST

Nell'ambito dell'istruttoria avviata dall'Autorità con delibera del 17 luglio 2014, CONAI e COREPLA, con comunicazione del 20 febbraio 2015, hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90.


Con il provvedimento n. 25400 del 1° aprile 2015, l'Autorità ha considerato gli impegni presentati non manifestamente infondati e ha disposto la loro pubblicazione avvenuta il 7 aprile 2015 (Bollettino n. 11/2015) nonché la presentazione di eventuali osservazioni di terzi entro il 7 maggio 2015. Ha fissato, inoltre, il termine del 6 giugno 2015 per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di CONAI e COREPLA.

Esercitato il diritto di accesso agli atti il 12 maggio e il 21 maggio 2015 e rigettata dall'Autorità con delibera del 27 maggio 2015 un'istanza di proroga del termine del 6 giugno 2015, CONAI e COREPLA rappresentano la loro posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni e introducono modifiche accessorie agli stessi, strettamente connesse all'esito del *market test* e che ne costituiscono un'ulteriore elaborazione.

4. CONTENUTI E OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPEGNI

Il principale obiettivo degli impegni sottoposti al mercato era di far venir meno ogni preoccupazione concorrenziale in merito a un presunto ruolo ostativo di CONAI e COREPLA con riguardo al riconoscimento e all'operatività dei sistemi autonomi, sia con riguardo ai sistemi esistenti e, in particolare, al denunciante Aliplast, sia in prospettiva futura relativamente ai nuovi sistemi.

Gli Impegni proposti e che in questa sede vengono emendati tendono a esplicitare



quanto per CONAI e COREPLA era già nei fatti: la trasparenza e la certezza delle procedure, trasparenza e certezza ostacolate da un testo normativo e da un *iter* di approvazione a un tempo complessi e lacunosi, non certo dalle condotte di CONAI e COREPLA.

Ferme le osservazioni che saranno più avanti formulate e pur considerato che, per quanto si dirà, l'esito del *market test* non consente, sulla base di una lettura attenta ed equilibrata, di negare la complessiva idoneità degli impegni presentati, dalle osservazioni dei partecipanti emerge, al di là dei fraintendimenti, la richiesta di un ulteriore potenziamento di questo obiettivo.

Di conseguenza, quattro dei cinque impegni sono stati ampiamente modificati recependo la gran parte delle osservazioni provenienti dal mercato, specie dai rispondenti istituzionali (Ministero dell'ambiente, ISPRA, ARPAV), compiendo così il massimo sforzo di comprenderne e dividerne la posizione.

In particolare, gli Impegni 1 e 2 sono stati modificati con l'obiettivo di fugare ogni dubbio circa il fatto che quanto in essi previsto è in grado non solo di conferire piena neutralità, trasparenza e certezza alle modalità con le quali CONAI svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai provvedimenti amministrativi di riconoscimento dei sistemi autonomi, ma di andare decisamente oltre al disposto normativo per connotare l'attività consortile in senso pro concorrenziale.

L'Impegno 1, relativo al ruolo che la legge assegna a CONAI nella procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi, è stato rivisto eliminando ogni possibile dubbio sulla competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente in merito alla valutazione dei requisiti di legge per il riconoscimento di un sistema autonomo. Inoltre, sono stati resi più trasparenti la procedura di selezione del soggetto terzo, il suo *modus operandi* e l'esito della sua attività, in ogni caso vincolante per CONAI e immediatamente trasmessa al MATTM e all'AGCM.

L'Impegno 2, che riguarda l'individuazione dell'importo dovuto dal sistema autonomo per i rifiuti di imballaggio che finiscono nella raccolta differenziata pubblica, è stato modificato anticipando l'analisi propedeutica all'accordo al momento stesso della presentazione del progetto di sistema autonomo; riducendo alla metà i tempi della procedura (da 180 a 90 giorni al massimo); riconoscendo, ai fini della determinazione del contributo, sia che sono dovuti i soli costi di raccolta se ciò prevede il decreto di riconoscimento del sistema autonomo, sia, nelle allegate linee guida, che il metodo di calcolo che si avvale di macro dati quantitativi (c.d. metodo alternativo) si basi su una formula indicata dallo stesso segnalante Aliplast, emendata alla luce di quanto rappresentato nel *market test* da ISPRA, privilegiando dunque la prospettiva dei sistemi autonomi rispetto a ogni altra, pur altrettanto tecnicamente plausibile.

Ancor più rilevante è l'intervento sugli Impegni 3 e 5 che sono stati grandemente rafforzati in termini sostanziali incrementandone la portata e l'efficacia.

L'Impegno 3 fornisce ora una completa informazione via web non solo con riguardo ai sistemi autonomi esistenti, ma anche ai fini della costituzione di nuovi sistemi autonomi, favorendone la nascita e la diffusione nel rispetto degli obiettivi ambientali.

Nell'attuale configurazione, l'Impegno dimostra la mancanza di qualsiasi intenzione di



CONAI e COREPLA di svolgere un ruolo ostativo o interdittivo nei confronti della costituzione di nuovi sistemi autonomi e, anzi, pone in evidenza la volontà di agevolare uno sviluppo pro concorrenziale del mercato.

L'Impegno 5 fa precedere i vincoli assunti con riguardo a un accordo transattivo con Aliplast sul contenzioso amministrativo da quelli relativi a un'ulteriore e autonoma transazione sul contenzioso economico. Quest'ultima prevede la rinuncia da parte di CONAI e COREPLA alla grandissima parte del contributo pregresso, con una riduzione del debito di oltre l'80% - da [04155,5] a € [04155,5] - e una forte rateizzazione di quello rimanente, così da eliminare alla radice ogni possibile effetto escludente relativo a questo contenzioso e compensare le stesse inevitabili incertezze conseguenti al contenzioso amministrativo pur legittimamente sussistente (del resto, anche per volontà di Aliplast).

Infine, l'Impegno 4 - relativo all'applicazione ad Aliplast / P.A.R.I. dell'Impegno 2 - è rimasto inalterato, ma su di esso si riflettono comunque le modifiche apportate all'Impegno 2. Se si dovesse, in particolare, applicare il c.d. metodo alternativo, l'importo annuo del contributo dovuto da Aliplast per i suoi imballaggi conferiti al servizio pubblico si ridurrebbe, sulla base della nuova formula contenuta nelle linee guida, dagli attuali [04155,5] euro annui derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale di riconoscimento del sistema n. 5201 del 4 agosto 2014, a meno della metà (meno di [04155,5] mila euro). E ciò retroattivamente dal 5 agosto 2014, vale a dire da quando questo contributo è dovuto.

5. CONSIDERAZIONI GENERALI

Tanto premesso, va anzi tutto ribadito che gli impegni, anche così modificati, non costituiscono riconoscimento di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione. CONAI e COREPLA ribadiscono la convinzione di non aver violato in alcun modo il diritto *antitrust*.

Con riguardo al *market test*, i suoi esiti vanno valutati, ad avviso dei Consorzi scriventi, tenuto conto che una parte consistente delle osservazioni proposte attiene al quadro giuridico istituzionale entro il quale operano CONAI e COREPLA, ed è dunque relativo ad aspetti sottratti alla loro disponibilità. Inoltre, va osservato che l'Autorità ha trasmesso 16 richieste di informazioni individuali, molte delle quali rivolte a soggetti portatori di interessi convergenti con quelli del denunciante Aliplast. Per esempio, Unindustria Treviso, AssoRimap, Carpi e Coripet sono associazioni o consorzi ai quali Aliplast partecipa, nel caso di AssoRimap e Coripet anche con propri esponenti aziendali nominati negli organi amministrativi. Inoltre, Confindustria Ceramica associa molte delle imprese clienti di Aliplast, che attualmente versano un contributo ambientale ridotto. Ancora, le richieste sono state trasmesse anche a soggetti del tutto estranei al mercato di riferimento (per esempio, Polieco e PV Cycle), mentre sono stati ignorati molti, importanti soggetti coinvolti nel mercato di riferimento, quali gli altri produttori di imballaggi in plastica concorrenti di Aliplast, gli utilizzatori industriali estranei al sistema P.A.R.I., le loro associazioni di categoria.

Con riguardo agli altri rispondenti che non rappresentano le posizioni economiche più

vicine al segnalante, il portatore d'interesse più generale, Confindustria, ha espresso una "valutazione complessivamente positiva sulla corretta direzione degli impegni pubblicati in relazione all'obiettivo di superare i profili riconducibili alle fattispecie anticoncorrenziali". Anche l'unico altro sistema autonomo funzionante da anni nel mondo degli imballaggi in plastica, Conip, ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sugli impegni proposti.

Tra i soggetti che svolgono funzioni istituzionali nell'ambito della gestione dei rifiuti da imballaggi in plastica, ovvero ISPRA, ARPAV e il MATTM, i primi due hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sulla struttura generale degli impegni, seppur accompagnato da alcune richieste di precisazione ed emendamento sostanzialmente recepite in questa versione degli impegni. Il MATTM, invece, ha manifestato il proprio dissenso su quei passaggi degli impegni che, a suo avviso, interferiscono con le sue funzioni istituzionali. È opinione degli scriventi che si sia risposto a queste preoccupazioni, del tutto adeguatamente, attraverso le modifiche agli impegni già sintetizzate e di seguito meglio precisate.

Da tutto ciò inferisce, come si è accennato, che l'esito del *market test* non è da considerarsi negativo, ma piuttosto utile a chiarire i contenuti degli impegni e a correggerli nella misura necessaria.

6. CONTENUTO DEGLI IMPEGNI CON LE MODIFICHE CONNESSE AL MARKET TEST

Impegno 1

Neutralità di CONAI nel procedimento amministrativo di riconoscimento dei sistemi autonomi

I. CONAI, posto che l'art. 221, comma 5, TUA richiede l'acquisizione da parte del Ministero dell'ambiente dei "necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi", si impegna, in relazione ai procedimenti amministrativi di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari, a predisporre una procedura determinata in via preventiva che incrementi significativamente certezza, trasparenza, terzietà sotto il profilo della professionalità e dell'indipendenza nell'espletamento del compito affidatogli dalla legge.

II. CONAI si impegna inoltre a non interferire di sua iniziativa in alcun modo nella procedura amministrativa di riconoscimento dei sistemi autonomi, attenendosi all'interpretazione più rigorosa della normativa di riferimento. Se durante la procedura amministrativa saranno espressamente richiesti dal Ministero dell'ambiente o da altre autorità pubbliche dati o valutazioni ulteriori, CONAI garantirà un equivalente livello di trasparenza, correttezza, qualificazione e indipendenza.

III. A tale scopo, CONAI affiderà a un soggetto terzo (*monitoring trustee*) con caratteristiche di elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore,

indipendenza e non esposizione a conflitti di interesse, il compito di formulare gli elementi di valutazione, individuandolo, entro sessanta giorni dalla data in cui l'Autorità abbia, se del caso, reso obbligatori i presenti Impegni, secondo una procedura di selezione previamente pubblicata sul proprio sito internet e basata su elementi predeterminati e trasparenti. Il nominativo prescelto sarà sottoposto in ogni caso all'approvazione dell'Autorità e, in caso di sua mancata approvazione, CONAI ne indicherà uno nuovo entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione nel rispetto della procedura di selezione pubblicata. In caso di mancata approvazione anche di quest'ultimo, l'Autorità stessa sceglierà il soggetto terzo con le caratteristiche sopra indicate.



IV. Il soggetto terzo così individuato:

1. fornirà gli elementi di valutazione richiesti specificamente dal Ministero dell'ambiente; solo nel caso di richiesta non specifica da parte del Ministero, opererà sulla base di linee guida predeterminate (Allegato 1), tenendo in ogni caso pienamente conto del fatto che a CONAI sono richiesti soltanto degli elementi di valutazione, mentre la valutazione spetta in via esclusiva al MATTM;
2. fornirà anche gli ulteriori elementi di valutazione eventualmente richiesti a CONAI dal Ministero dell'ambiente durante l'*iter* di riconoscimento, conformemente a quanto indicato nel punto 1;
3. formulerà in ogni caso gli elementi di valutazione in tempo utile perché CONAI li trasmetta al Ministero dell'ambiente entro il termine da questo assegnatogli o, in mancanza di termine, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta;
4. indicherà le informazioni e i dati utilizzati e le loro fonti.

V. CONAI:

1. sosterrà i costi dell'individuazione e delle attività del soggetto terzo senza esercitare alcuna interferenza;
2. conferirà l'incarico al soggetto terzo per 3 anni e potrà successivamente confermarlo per un egual periodo, e così di seguito, previa approvazione dell'Autorità, in mancanza della quale CONAI procederà all'individuazione di un nuovo soggetto con le modalità indicate nel punto III;
3. considererà a ogni effetto vincolanti le indicazioni del soggetto terzo sugli elementi di valutazione richiestigli, che trasmetterà non appena ricevuti, senza alcuna modifica, integrazione od omissione, al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, all'Autorità.

VI. COREPLA si impegna a sua volta per quanto gli compete a rispettare quanto sopra previsto, in particolare con riguardo all'impegno di non interferenza, di indipendenza, mancanza di posizioni di conflitto di interessi del soggetto terzo, a disposizione del quale metterà, qualora gli sia richiesto, tutti i dati quantitativi, statistici, economici e ogni altra informazione utile, in ogni caso indicandone le fonti.



Impegno 2

Determinazione del contributo per i rifiuti di imballaggio del sistema autonomo conferiti al servizio pubblico

I. CONAI si impegna, tenuto conto della specificità di ciascun progetto, a verificare con il sistema autonomo, non appena questo abbia presentato il suo progetto al MATTM, se parte dei suoi rifiuti di imballaggio vengono conferiti o possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e se occorre quindi definire in via convenzionale con un apposito accordo il relativo contributo e procedere alla sua determinazione una volta intervenuto il provvedimento di riconoscimento, se da questo prevista o, in ogni caso, se richiesto dal sistema autonomo.



II. Se l'accordo non è concluso entro trenta giorni dalla trasmissione del decreto ministeriale di riconoscimento, CONAI si impegna ad affidare tale determinazione, entro i tre giorni successivi, al soggetto terzo di cui all'Impegno 1, il quale esegue l'incarico entro i successivi 60 giorni. CONAI informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, l'Autorità e il sistema autonomo dell'accordo o degli esiti dell'attività del soggetto terzo.

III. L'accordo o il terzo indipendente individua: (i) la quantità dei rifiuti di imballaggio del sistema autonomo conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e ritirati da COREPLA; (ii) i flussi nei quali confluiscono tali rifiuti e i relativi costi di raccolta sulla base dell'accordo ANCI/CONAI nonché, qualora il decreto ministeriale di riconoscimento non disponga che siano dovuti solo i costi di raccolta, l'eventuale differenza positiva o negativa tra gli altri costi di selezione ed eventualmente di recupero energetico e i ricavi delle vendite dei rifiuti della medesima tipologia; (iii) il contributo di conseguenza dovuto.

IV. Ai fini di quanto previsto dal punto III:

- a) si applicano in via preferenziale criteri analitici; qualora questi non siano oggettivamente applicabili o le analisi occorrenti risultino eccessivamente onerose può essere utilizzato un metodo alternativo basato su tecniche e procedimenti di calcolo che si fondano su macrodati quantitativi o subordinatamente un metodo forfettario basato su ogni dato disponibile. Durante le trattative per la conclusione dell'accordo previsto dal punto I il sistema autonomo può chiedere che sia il terzo indipendente a valutare la fattibilità tecnico-economica del ricorso ai criteri analitici o al metodo alternativo e CONAI si attiene a quanto da quest'ultimo indicato;
- b) si applicano linee guida predeterminate (Allegato 2).

V. I costi delle attività del soggetto terzo sono a carico di CONAI. I maggiori costi delle analisi e delle valutazioni eventualmente effettuate ai fini di quanto previsto dai punti III e IV sono a carico del sistema autonomo.



VI. COREPLA si impegna a sua volta:

1. a collaborare dal punto di vista tecnico a quanto previsto nel presente Impegno;
2. ad aderire alle linee guida allegate e a collaborare a tutte le verifiche da effettuare ai fini della loro applicazione;
3. a rispettare ogni altra previsione dell'Impegno.

Impegno 3

Potenziamento del quadro informativo per la costituzione di nuovi sistemi autonomi e per la conoscibilità dei sistemi autonomi esistenti

I. CONAI si impegna, al fine di rimuovere eventuali ostacoli informativi alla costituzione di nuovi sistemi autonomi e all'adesione a quelli esistenti, a favorire l'accesso a dati e informazioni utili in suo possesso, nel rispetto della disciplina della riservatezza dei dati personali e commerciali di terzi.

Informazioni sulla costituzione dei sistemi autonomi

II. CONAI si impegna in particolare a dedicare una o più pagine del proprio sito internet, accessibili dall'*homepage*, alla possibilità di costituire nuovi sistemi autonomi inserendovi i seguenti contenuti:

1. caratteristiche della procedura prevista dall'Impegno 1 e adeguate informazioni sulle linee guida applicabili e sul soggetto terzo;
2. informazioni sulla definizione in via convenzionale dell'eventuale contributo sui rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico secondo quanto previsto dall'Impegno 2 e su quant'altro opportuno per garantire piena informazione a favore dei produttori interessati a presentare un nuovo progetto di sistema autonomo;
3. dati, informazioni ed elementi di natura generale e specifica utili per la costituzione di nuovi sistemi autonomi.

Informazioni sui sistemi autonomi esistenti

III. CONAI si impegna altresì a dedicare ulteriori pagine del proprio sito internet accessibili dall'*homepage* ai sistemi autonomi esistenti e a inserirvi i seguenti contenuti:

- a. elenco dei sistemi autonomi riconosciuti con i link di accesso ai loro siti internet e indicazione della possibilità di aderirvi in alternativa alla partecipazione ai consorzi;
- b. indicazione dei sistemi autonomi in corso di riconoscimento con i link di accesso ai loro siti internet;
- c. con riguardo a ogni sistema autonomo riconosciuto:
 - (i) le informazioni relative al provvedimento ministeriale di riconoscimento;

- (ii) ogni altro documento e informazione utili alla conoscenza del sistema anche da parte degli utilizzatori e degli utenti finali nonché all'eventuale adesione a esso.

IV. COREPLA a sua volta si impegna a predisporre nell'*homepage* del proprio sito internet un *link* alle pagine del sito CONAI contenenti le informazioni di cui ai precedenti punti.

Impegno 4

Applicazione dell'Impegno 2 al sistema P.A.R.I.

I. CONAI si impegna, qualora Aliplast ne faccia richiesta, ad applicare la procedura indicata nell'Impegno 2 per la determinazione del contributo relativo alla quantità di rifiuti marchiati P.A.R.I. conferiti al servizio pubblico; nel caso di affidamento di tale determinazione al soggetto terzo, questo è immediatamente individuato da CONAI sulla base di quanto previsto nell'Impegno 1.

II. Qualora il contributo dovuto per effetto dell'applicazione al sistema P.A.R.I. dell'Impegno 2 sia inferiore a quanto corrisposto da Aliplast in ragione dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 5201 del 4 agosto 2014, questo è applicato retroattivamente dal 5 agosto 2014, procedendo CONAI alle restituzioni o compensazioni conseguenti.

III. Qualora le trattative in corso con il sistema autonomo P.A.R.I. abbiano portato alla conclusione dell'accordo prima che l'Autorità abbia, se del caso, resi obbligatori i presenti Impegni, CONAI si impegna ad applicarlo retroattivamente dal 5 agosto 2014 e acconsente sin d'ora, se Aliplast lo richiede, a rinegoziare l'accordo sulla base di quanto indicato nell'Impegno 2 e ad applicare in ogni caso il precedente punto II.


IV. COREPLA, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare e attuare quanto sopra previsto con specifico riguardo al sistema autonomo P.A.R.I.

Impegno 5

Accordi transattivi con Aliplast per definire i contenziosi economici e amministrativi relativi al riconoscimento del sistema P.A.R.I.

Accordo sul contenzioso economico

I. CONAI e COREPLA si impegnano fin d'ora a definire in via transattiva il contributo ambientale Conai pregresso e non corrisposto da Aliplast in ragione del sistema autonomo P.A.R.I., così da eliminare ogni effetto escludente che a questo potrebbe suo malgrado essere connesso.



II. L'accordo transattivo definisce tra le parti ogni reciproca pretesa e azione di natura economica e prevede:

1. la rinuncia da parte di CONAI e COREPLA al credito relativo al contributo del periodo 15 luglio 2009 – 20 giugno 2013, vale a dire successivamente all'avvio del sistema P.A.R.I. dopo il primo provvedimento di riconoscimento definitivo ONR del 2009 e fino alla conferma da parte del Consiglio di Stato del suo annullamento disposto dal TAR Lazio il 2 febbraio 2012;
2. la rateizzazione del debito di Aliplast per il contributo del periodo 21 giugno 2013 – 4 agosto 2014 fino a un massimo di 60 rate mensili (5 anni), con corresponsione degli interessi previsti dal regolamento CONAI (Euribor medio a 1 mese maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti).


Si allegano due tabelle riepilogative degli importi oggetto della rinuncia di CONAI e COREPLA e di quelli da pagare ratealmente da parte di Aliplast suddivisi *ratione temporis* in base ai provvedimenti amministrativi e giudiziari di riferimento (Allegato 3).

III. CONAI e COREPLA, una volta resi obbligatori i presenti Impegni, sospendono per un periodo di sei mesi, in attesa delle determinazioni di Aliplast in merito all'accordo proposto, l'avvio e (o) la prosecuzione di ogni azione civile di cognizione ed esecuzione e di ogni procedimento speciale relativi al credito nei confronti di Aliplast per il CAC relativo al periodo 15 luglio 2009 – 20 giugno 2013.. Resta inteso che in caso di mancata accettazione dei presenti Impegni da parte dell'Autorità la presente proposta non costituisce rinuncia al credito da parte di CONAI e COREPLA.

Accordo sul contenzioso amministrativo

IV. CONAI e COREPLA si impegnano a concludere, su richiesta di Aliplast, un ulteriore accordo transattivo per la piena definizione del contenzioso amministrativo pendente sul riconoscimento del sistema autonomo P.A.R.I. qualora l'accordo preveda che un soggetto terzo individuato ai sensi dell'Impegno 1, punto III, verifichi l'attuale raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art. 220 del d. lgs. n. 152/2006. Il soggetto terzo effettua la verifica sulla base di apposite linee guida redatte da primaria società di certificazione di qualità, individuata mediante procedura di selezione concordata con Aliplast e pubblicata sul sito internet di CONAI. La società prescelta esegue l'incarico entro 30 giorni, con spese a carico, in parti uguali, di tutti i partecipanti all'accordo.

V. L'accordo prevede espressamente che, qualora la verifica compiuta dal soggetto terzo si concluda con una valutazione positiva in merito al raggiungimento, a quel momento, degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art. 220 del d. lgs. n.

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

152/2006, CONAI e COREPLA rinunciano a proseguire l'azione relativa al giudizio amministrativo avverso il riconoscimento del sistema P.A.R.I.

VI. In caso di mancato accordo transattivo, CONAI e COREPLA mantengono le loro prerogative di azione in giudizio per la tutela dei loro diritti e interessi legittimi con riguardo al riconoscimento del sistema autonomo P.A.R.I. da parte del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 2014, rinunciando tuttavia a ogni contestazione avente per oggetto quanto stabilito dall'accordo o dal soggetto indipendente ai sensi dell'Impegno 2.

7. OSSERVAZIONI E MODIFICHE AI SINGOLI IMPEGNI

Si riportano le principali osservazioni formulate in merito ai singoli impegni, replicando a esse o spiegando in che modo hanno portato a modificare ciascun impegno.

7.1. IMPEGNO 1: NEUTRALITÀ DI CONAI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI AUTONOMI

Per il Ministero dell'ambiente l'Impegno è condivisibile, pur sussistendo degli aspetti critici (sui quali, *infra*), in quanto *“l'attribuzione ad un soggetto terzo ed autonomo rispetto al CONAI del compito di fornire gli “elementi di valutazione” previsti dall'articolo 221, comma 5, del decreto 152/06, potrebbe rendere più trasparente e neutrale la funzione consultiva del CONAI nel corso della procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi”*. Per il MATTM non sono invece condivisibili le linee guida allegate, considerato che *“sembrano eccedere il ruolo attribuito al CONAI dall'articolo 221, comma 5 del d. lgs. n. 152/2006, che non è quello di svolgere un'istruttoria parallela a quella di competenza del Ministero dell'ambiente, ma semplicemente quella di fornire dati eventualmente utili all'amministrazione (ad es.: quantitativi di imballaggi immessi sul mercato; categoria di iscrizione al CONAI, tipo produttore o utilizzatore, ecc.), ferma restando la competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente a valutare la riconoscibilità del sistema autonomo”*.

Gli scriventi ritengono che tali critiche riflettano un fraintendimento del testo dell'Impegno, che esprime chiaramente la volontà di CONAI di fornire gli elementi di valutazione richiesti dalla legge all'interno di una cornice strettamente fattuale e tecnica, priva di concreti intenti valutativi. In ogni caso, al fine di eliminare qualsiasi margine d'incertezza, il testo dell'Impegno è stato ulteriormente precisato e le linee guida a esso allegate sono state riformulate in modo da chiarire oltre ogni dubbio che non sono richieste al terzo valutazioni di merito, tantomeno in relazione alla potenzialità di raggiungimento degli obiettivi di recupero prefissati.

Più in particolare, l'Impegno è stato modificato (punto IV) precisando che il soggetto terzo fornirà gli elementi di valutazione richiesti specificamente dal Ministero dell'ambiente e solo nel caso in cui questi non siano indicati in via espressa opererà sulla base di linee guida predeterminate, come attualmente riformulate e semplificate.

Le linee guida, infatti, sono state fortemente alleggerite e circostanziate attorno a

elementi generali di valutazione, eliminando tutti i punti oggetto di contestazione da parte dei rispondenti e inserendo gli elementi suggeriti dai soggetti istituzionali.

Altre osservazioni del mercato riguardano le garanzie di indipendenza e il meccanismo di selezione del terzo.

Per quanto riguarda l'architettura del rapporto tra CONAI, soggetto terzo e AGCM, questa è stata ricalcata sulla figura del *monitoring trustee* di applicazione comunitaria al fine di rifarsi alla prassi corrente della Commissione Europea, che beneficia della lunga esperienza accumulata nella designazione a fini antitrust di soggetti indipendenti. In linea con quanto previsto in ambito comunitario, a esempio dalle "*Best Practice Guidelines: The Commission's Model Texts for Divestiture Commitments and the Trustee Mandate under the EC Merger Regulation*" del 5 dicembre 2013 della Commissione Europea, è pacifico che il *monitoring trustee* svolge il suo compito nell'interesse della tutela della concorrenza, e quindi della Commissione Europea, nonostante sia incaricato e pagato da una parte. Non sembra dunque che sussistano reali problemi in merito a potenziali distorsioni nell'indipendenza del terzo dovuti al fatto che questo viene nominato (con l'approvazione dell'AGCM) e remunerato da CONAI. Tenuto conto di alcune osservazioni a riguardo, l'Impegno è stato infine modificato chiarendo che CONAI considererà a ogni effetto vincolanti le indicazioni del soggetto terzo sugli elementi di valutazione richiestigli, che trasmetterà non appena ricevuti, senza alcuna modifica, integrazione od omissione, al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, all'Autorità.

7.2 IMPEGNO 2: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DEL SISTEMA AUTONOMO CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO

Secondo alcune osservazioni ricevute, l'Impegno non incorporerebbe alcun elemento di novità rispetto alle previsioni normative. Per CONAI e COREPLA, invece, un elemento di forte novità insito nell'Impegno 2 consiste nel definire *ex ante* una procedura e un metodo di calcolo del contributo dovuto per la parte di rifiuti confluenti nella raccolta differenziata che assicurano tempi certi e prevedibilità degli esiti per tutti i soggetti potenzialmente interessati al riconoscimento di un nuovo sistema autonomo.

Nondimeno si è modificato l'Impegno per:

- spostare al momento stesso di presentazione del progetto al MATTM l'analisi propedeutica all'inizio delle trattative con il sistema autonomo per definire con un apposito accordo il contributo sui rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;
- ridurre i tempi della procedura, destinata a esaurirsi entro 30 giorni in caso di accordo, 90 se interviene il terzo;
- precisare che è data informazione immediata al Ministero dell'ambiente, all'Autorità e al sistema autonomo dell'accordo o degli esiti dell'attività del soggetto terzo.

Inoltre alcuni esponenti hanno espresso dubbi in merito all'opportunità che sia il CONAI, disponendo dei fondi provenienti dalla riscossione del CAC, a pagare la consulenza del terzo. A riguardo, si osserva che essa appare essere un corollario della

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

mancata comprensione del ruolo che l'Impegno 1 attribuisce al *monitoring trustee*. Come detto, l'attività che il terzo è chiamato a svolgere è estremamente circoscritta e comporta dunque un esborso economico contenuto, che con tutta evidenza non può avere un impatto sul CAC, assorbendo una piccola parte della quota già trattenuta da CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 7, ultimo periodo, del d. lgs. n. 152/2006.

Un consistente gruppo di considerazioni in merito all'Impegno 2 attiene alla metodologia di calcolo del contributo dovuto da un nuovo sistema autonomo per gli imballaggi propri confluiti nella raccolta differenziata e ad aspetti specifici di tale quantificazione.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dai partecipanti al *market test* in relazione al metodo da adottare (in particolare, al metodo analitico ed al metodo alternativo), si concorda pienamente sulla superiorità del metodo analitico, come notato da ISPRA, e anche sulla sua frequente impraticabilità dovuta alla possibilità che i relativi costi siano eccessivamente alti per alcune categorie di materiali, come notato dal MATTM. È per questo che il metodo alternativo è applicato soltanto laddove quello analitico risulti impraticabile. Peraltro, rinunciare a priori all'applicazione di un metodo analitico nell'ambito di linee guida non sarebbe corretto in quanto per alcuni materiali i costi del metodo analitico sono sufficientemente contenuti da permetterne l'agevole applicazione.

Nella formula per il cosiddetto metodo alternativo sono state accolte alcune utili indicazioni provenienti dal *market test*, in particolare quelle avanzate dal segnalante e da ISPRA. Il denominatore del fattore percentuale utilizzato per stimare la quota dei rifiuti del sistema autonomo da questo non recuperati e intercettati dalla raccolta differenziata è stato modificato alla luce di un'interpretazione più ampia delle possibili destinazioni dei flussi di rifiuti non recuperati da parte del sistema autonomo, che comprende, come suggerito da Aliplast, oltre alla quantità di rifiuti recuperati dai riciclatori indipendenti anche la quota parte dispersa diversamente (i.s. termovalorizzazione/discarica). La formula proposta da Aliplast è stata però modificata sottraendo al denominatore i rifiuti già recuperati dal sistema autonomo, come suggerito da ISPRA, al fine di rendere il fattore percentuale una proxy adeguata in presenza di sistemi di diversa dimensione. La specificazione della formula proposta dal segnalante, infatti, implica che la percentuale di imballaggi del sistema autonomo intercettati dal sistema consortile sia un dato fisso indipendente dalla dimensione del sistema autonomo rispetto all'immesso al consumo degli imballaggi simili e non è dunque accettabile senza adeguati correttivi. In ogni caso, la formula finale che tiene conto di queste modifiche, riportata nell'Allegato 2, è decisamente più favorevole per i sistemi autonomi rispetto alla precedente versione.

In merito, invece, alla definizione della formula del metodo analitico da più parti è stata richiamata la necessità di chiarire meglio cosa si intende per imballaggi merceologicamente simili.

Per imballaggi merceologicamente simili agli imballaggi del sistema autonomo si intendono gli imballaggi dello stesso materiale, con pari caratteristiche fisiche e con pari canali di utilizzo e quindi di formazione dei relativi rifiuti.

Ad esempio, se un produttore di big-bag in raffia di polipropilene mettesse in atto un sistema autonomo marchiando i propri big-bag, gli imballaggi simili sarebbero i big-bag in raffia di polipropilene degli altri produttori.

Volendo recepire le osservazioni pervenute all'Autorità e, più in particolare, il suggerimento in merito offerto da ISPRA, pur ritenendo che il concetto di imballaggi merceologicamente simili non sfugga all'operatore del settore, CONAI e COREPLA integrano l'Impegno n. 2 e le relative linee guida con un ulteriore allegato, recante le tipologie di imballaggi in plastica. A tale allegato potrà farsi riferimento per individuare gli imballaggi simili dei sistemi autonomi.

Si è infine tenuto conto delle osservazioni secondo le quali CONAI e COREPLA non possono disattendere norme primarie e secondarie, come il decreto ministeriale di riconoscimento di Aliplast per il quale sono dovuti i soli costi di raccolta.

Si è pertanto modificato l'Impegno nel senso che solo qualora il decreto ministeriale di riconoscimento non disponga che sono dovuti esclusivamente i costi di raccolta va considerata anche l'eventuale differenza positiva o negativa tra gli altri costi di selezione ed eventualmente di recupero energetico (costi indubbiamente sostenuti da COREPLA e quindi dai consorziati che pagano i CAC) e i ricavi delle vendite dei rifiuti della medesima tipologia.

In definitiva, l'insieme dei vincoli proposti nell'impegno sposta in un territorio chiaramente pro concorrenziale il ruolo di CONAI, diversamente dalla legge che richiede soltanto un suo impegno professionale e neutrale.

7.3. IMPEGNO 3: POTENZIAMENTO DEL QUADRO INFORMATIVO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI SISTEMI AUTONOMI E PER LA CONOSCIBILITÀ DEI SISTEMI AUTONOMI ESISTENTI

Per la gran parte dei rispondenti l'Impegno è, nelle sue linee generali, da valutare positivamente.

Per ISPRA, in particolare, "gli impegni assunti da CONAI e COREPLA in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità sono da ritenersi opportuni e condivisibili, così come le modalità proposte per l'espletamento di tali impegni". Mentre per il MATTM "la proposta, qualora accolta, potrebbe avere effetti positivi in termini di trasparenza e di conoscibilità delle procedure ed un rilevante valore per orientare i sistemi che si accingono ad avviare la procedura per il riconoscimento".

Le principali cautele suggerite dai soggetti istituzionali riguardano la necessità di rispettare la legge sulla *privacy* (MATTM) e l'opportunità che non vengano rese informazioni riguardanti fasi endoprocedimentali che potrebbero ledere gli interessi dei costituendi sistemi autonomi (ISPRA).

Come si è sottolineato nel paragrafo 4, l'impegno è stato profondamente rafforzato non solo per accogliere i rilievi dei rispondenti, ma per dare ulteriore valore all'osservazione del MATTM sulla capacità delle informazioni di orientare positivamente i potenziali nuovi sistemi autonomi.

In particolare, la portata pro concorrenziale dell'impegno è stata potenziata prevedendo che CONAI e COREPLA svolgano un duplice ruolo informativo, l'uno rivolto al

miglioramento dell'informazione a disposizione del mercato circa l'esistenza dei sistemi autonomi, l'altro specificamente dedicato a favorire l'accesso a dati ed elementi utili alla costituzione di nuovi sistemi autonomi. In entrambi i casi l'obiettivo è di rimuovere eventuali ostacoli informativi, allo sviluppo del mercato nel rispetto, come chiesto dal Ministero, delle regole sulla riservatezza dei dati personali e commerciali dei terzi.

Con riguardo ai sistemi esistenti è stato in particolare accolta la richiesta di ISPRA di non rendere pubblici gli elementi di valutazione del soggetto terzo trasmessi al Ministero e dell'AGCM e si è previsto, come chiesto da Aliplast e Unindustria Treviso, che il sito Conai contenga anche i link ai siti web dei sistemi autonomi riconosciuti e in corso di riconoscimento.

In relazione ai nuovi sistemi, CONAI si impegna a includere nel proprio sito internet pagine, accessibili dall'*homepage*, che indichino la possibilità di costituire nuovi sistemi autonomi e che contengano le caratteristiche della procedura prevista dall'Impegno 1, le informazioni sulla definizione in via convenzionale dell'eventuale contributo sui rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico secondo quanto previsto dall'Impegno 2 e tutti gli altri dati, informazioni ed elementi utili per realizzare nuovi sistemi autonomi.

7.4. IMPEGNO 4: APPLICAZIONE DELL'IMPEGNO 2 AL SISTEMA P.A.R.I.

Nella sua risposta al *market test*, Aliplast ha accolto con favore questo impegno che gli assicura la possibilità di beneficiare della procedura di determinazione del contributo dovuto per i rifiuti confluiti nel sistema pubblico di raccolta regolata dall'Impegno 2 per i nuovi sistemi autonomi e, in particolare, ha condiviso la proposta di applicazione retroattiva delle condizioni migliorative di un eventuale accordo raggiunto tra le parti o per effetto di tale procedura. Ha però precisato che occorre tenere conto delle osservazioni fatte in relazione all'Impegno 2 anche nell'applicazione del presente impegno.

CONAI e COREPLA ritengono dunque di non dover apportare all'Impegno 4 alcuna modifica che non derivi automaticamente dalle modifiche dell'Impegno 2.

Come si è sottolineato nel paragrafo 4, i riflessi in questione sono peraltro di grande rilievo per Aliplast.

7.5. IMPEGNO 5: ACCORDI TRANSATTIVI CON ALIPLAST PER DEFINIRE I CONTENZIOSI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA P.A.R.I.

L'impegno 5 contiene un'importante novità rispetto alla formulazione precedente al *market test*. La sua portata risulta decisamente ampliata grazie all'introduzione di una nuova proposta di CONAI e COPREPLA sul contenzioso economico con Aliplast. Inoltre, anche con riguardo al contenzioso amministrativo sono state apportate modifiche in ragione di alcuni rilievi pervenuti dai soggetti istituzionali.

In particolare, le principali osservazioni ricevute durante la fase di *market test* hanno riguardato:

- (i) l'incoerenza dell'impegno con l'attuale sistema normativo, in particolare con riguardo alla sottoposizione del sistema P.A.R.I. a una nuova verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi ambientali (MATTM, ARPAV, Aliplast);
- (ii) la portata eccessiva della verifica secondo le linee guida allegate, peraltro non aggiornate (MATTM);
- (iii) il rischio che gli elevati costi dell'intervento del terzo si riflettano sul livello del contributo ambientale (MATTM).

Ad avviso di CONAI e COREPLA, le critiche sopra riportate sono frutto di un apprezzamento insufficiente della natura contrattuale e transattiva di quanto può definire il contenzioso amministrativo. Rientra infatti nella piena autonomia di Aliplast aderire all'impegno e si colloca nella sua sfera di autodeterminazione privatistica accettare i contenuti, predeterminati e trasparenti, di un accordo proposto con un carattere di vincolatività unilaterale per i proponenti. Il che si muove, d'altro canto, su un piano del tutto diverso dal procedimento amministrativo di riconoscimento e dai controlli che in questo ambito sono effettuati dal Ministero.

Tanto ribadito, l'accordo proposto sul contenzioso amministrativo è stato modificato chiarendo che la verifica del terzo riguarda in tesi esclusivamente il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio al momento della verifica e che le linee guida saranno redatte da una primaria società di certificazione di qualità individuata mediante una procedura di selezione concordata con Aliplast, senza dunque avvalersi delle linee guida del MATTM, da questo giudicate allo stato eccessive e obsolete. Per quanto riguarda gli effetti dei costi dell'attività del terzo sul CAC si rinvia a quanto chiarito nel sotto-paragrafo 7.2.

In ogni caso, anche nel timore che quanto osservato da Aliplast possa revocare in dubbio l'effettività dell'Impegno 5, CONAI e COREPLA lo hanno, come si è detto, concretamente rafforzato introducendo un ulteriore e autonomo accordo transattivo di fondamentale importanza per il segnalante ed estremamente oneroso per i consorziati (*ORIS S.r.l.*) finalizzato a risolvere il contenzioso economico relativo al contributo pregresso dovuto da Aliplast.

Questo ulteriore accordo, si ripete svincolato da quello sul contenzioso amministrativo, consente ad Aliplast di ottenere l'abbattimento quasi integrale del proprio debito e il pagamento fortemente rateizzato della quota residua, pari a circa un quinto del totale (v. il parag. 4).

Il quadro delle possibilità transattive offerte si presenta, con questa integrazione, di eccezionale rilievo e convenienza per il segnalante, senza richiedere ad Aliplast altro che sottoscrivere un accordo transattivo che recepisce gli impegni assunti (uno o entrambi) dai Consorzi esponenti. Per massima chiarezza si sottolinea come la nuova formulazione dell'Impegno 5 consenta al segnalante di ottenere un immediato beneficio economico senza per questo dover aderire anche alla transazione relativa al contenzioso amministrativo.

La presente formulazione dell'Impegno 5 conferma la mancanza da parte di CONAI e COREPLA di qualsiasi volontà di trasmettere un messaggio di *signalling* sfavorevole

alla costituzione di nuovi sistemi autonomi o, tantomeno, una volontà escludente rispetto a operatori presenti sul mercato.

8. EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ

L'efficacia degli Impegni 1, 2, 4 e 5 decorre dalla data di comunicazione a CONAI e a COREPLA dell'eventuale decisione dell'Autorità di accettazione degli impegni e conseguente chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione.

L'efficacia dell'Impegno 3 decorre, per ragioni tecniche, dal terzo mese successivo alla suddetta data.

L'efficacia di tutti gli Impegni ha natura permanente e non è soggetta a termine finale.

CONAI e COREPLA si riservano di sottoporre all'Autorità istanze di modifica degli impegni in presenza di rilevanti modificazioni della disciplina normativa, anche in tema di riconoscimento dei sistemi autonomi, o della situazione del mercato rilevante.

9. CONCLUSIONI

Nel richiamare, per le parti non modificate dal presente atto e per formarne parte integrante, quanto osservato nel documento di presentazione degli impegni depositato il 20 febbraio c.a., è in conclusione avviso di CONAI e COREPLA che diverse delle osservazioni contenute nelle risposte al *market test* indicano un fraintendimento o una sottovalutazione degli Impegni presentati. Alcune indicazioni dei partecipanti hanno però consentito di individuare importanti aree di miglioramento del testo degli impegni pubblicati dall'Autorità in grado di potenziare la loro portata pro-concorrenziale.

Gli Impegni modificati appaiono pertanto pienamente idonei a far venir meno i dubbi sui profili anticoncorrenziali prefigurati dall'AGCM nel provvedimento di avvio dell'istruttoria A476.

ISTANZA DI RISERVATEZZA


Si formula istanza di riservatezza e sottrazione all'accesso agli atti del contenuto e delle informazioni racchiuse nel paragrafo 4, limitatamente agli importi indicati alle pagg. 3 e 15, nonché sub "Impegno 5" e "Allegato 3" del presente documento.

Le predette informazioni, oltre ad attenerne ai termini di una controversia per definizione limitata alle parti (e, in particolare, alla quantificazione del contributo ambientale non corrisposto da Aliplast e alla connessa rinuncia parziale alla riscossione di tali somme), presentano infatti per CONAI e COREPLA profili di riservatezza sotto il profilo strategico, industriale e finanziario. La loro divulgazione potrebbe pertanto esporre gli esponenti a conseguenze pregiudizievoli.

Roma/Milano, 6 giugno 2015


Per COREPLA

avv. Sabrina Borocci



Per CONAI

avv. prof. Gian Domenico Mosco



LINEE GUIDA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE EX ART. 221, COMMA 5, D. LGS. N. 156/2006

L'intervento del soggetto terzo nell'ambito dell'Impegno 1 è volto a individuare e fornire tutti gli elementi utili al Ministero dell'ambiente per la valutazione del progetto di sistema autonomo (art. 221, co. 3, lettere a) o c), d. lgs. n. 156/2006) sulla base dei dati e delle informazioni, di contesto e specifici, in possesso di CONAI e di COREPLA, messi a disposizione dal sistema autonomo o comunque da lui reperibili.

Gli elementi in questione saranno quelli individuati dal Ministero dell'ambiente nella richiesta inviata al CONAI. Solo qualora la richiesta si limiti a domandare al CONAI degli elementi di valutazione senza indicarli specificamente, questi riguarderanno:

1. i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato dai produttori aderenti al sistema autonomo; la loro categoria di iscrizione al CONAI; la tipologia di detti imballaggi e dei loro utilizzatori;
2. l'inquadramento più aggiornato del settore degli imballaggi in plastica e della specifica tipologia di imballaggi oggetto del sistema autonomo, nonché l'analisi delle relative dinamiche di mercato e di utilizzazione;
3. l'inserimento del progetto nel contesto delle politiche e delle azioni in atto in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio, di quelli in plastica e, specificamente, della tipologia riguardata dal sistema autonomo con indicazione dei dati relativi ai quantitativi dei rifiuti di imballaggio che il sistema autonomo dichiara di voler riciclare e di quelli riciclati da COREPLA;
4. gli eventuali impatti positivi o negativi che il sistema può avere sulla gestione dei rifiuti d'imballaggio, in generale e con specifico riguardo a quelli in plastica;
5. il coordinamento con il CONAI avendo particolare riguardo all'elaborazione e alla trasmissione da parte del sistema autonomo del piano specifico di prevenzione e gestione e della relazione sulla gestione.

LINEE GUIDA

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA QUANTITA' DEI RIFIUTI DEL SISTEMA AUTONOMO CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO

Le Linee Guida indicano il metodo procedurale e i criteri applicabili ai fini dell'individuazione:

1. della quantità dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari del sistema autonomo conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e ritirati da COREPLA (di seguito, Quantità);
2. dei flussi nei quali confluiscono tali rifiuti e dei relativi costi di raccolta sulla base dell'accordo ANCI/CONAI nonché, nel caso in cui il Decreto di autorizzazione del singolo sistema autonomo non preveda la corresponsione e il riconoscimento dei soli costi di raccolta, degli altri costi industriali di gestione al netto dei ricavi delle vendite dei rifiuti della medesima tipologia (di seguito, Flussi/Costi);
3. del contributo di conseguenza dovuto dai produttori aderenti al sistema autonomo (di seguito, Contributo).

1. L'individuazione della Quantità

1.1 Metodo analitico

Il metodo elettivo per l'individuazione della Quantità, che deve essere utilizzato in via preferenziale in quanto offre al sistema autonomo le maggiori garanzie di certezza e puntualità del calcolo, si basa su criteri analitici e prevede una misurazione puntuale sull'intero territorio nazionale della presenza dei rifiuti di imballaggio del sistema autonomo nella raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico. A tal fine si procede attraverso:

A. analisi merceologiche, in contraddittorio con il sistema autonomo che potrà presenziarvi ogni volta che lo riterrà opportuno, e in numero sufficiente a garantire un adeguato grado di confidenza, compiute in occasione di quelle già effettuate da COREPLA:

- a. sulla raccolta in ingresso presso gli impianti di selezione ai sensi dell'Accordo Quadro Anci/Conai. Le analisi sono eseguite conformemente al metodo allegato all'Accordo Quadro Anci/Conai (Metodo AQ14);
- b. sulle frazioni di rifiuti in uscita dagli impianti di selezione aventi caratteristiche merceologiche omogenee agli imballaggi del sistema autonomo. Le analisi sono eseguite conformemente al metodo utilizzato da COREPLA per le analisi per il controllo qualità dei rifiuti selezionati in uscita dagli impianti, disponibile sul sito internet del Consorzio (Metodo RP015);

ovvero




- B. quantificazione puntuale degli imballaggi del sistema autonomo qualora, in funzione delle caratteristiche di riconoscibilità e della massa significativa, sia economicamente sostenibile una selezione dedicata di tali imballaggi (ad es. cassette per ortofrutta).

1.1.2 Per l'utilizzazione del metodo basato su criteri analitici sono necessarie:

- (i) caratteristiche di immediata identificabilità dell'imballaggio del sistema autonomo per dimensioni, tipologia, struttura, dotazione di marchio di adeguata riconoscibilità;
- (ii) significatività della quantità degli imballaggi del sistema autonomo da determinare rispetto al totale della raccolta (massa significativa rispetto al totale della raccolta);
- (iii) una sua non eccessiva onerosità, restando inteso che ogni determinazione circa la "eccessiva onerosità" sarà lasciata al sistema autonomo.

1.1.3 COREPLA si impegna, per garantire la massima trasparenza, a realizzare un collegamento online dedicato al sistema autonomo a mezzo del quale tale soggetto può conoscere con congruo anticipo ora, data e luogo delle analisi pianificate sulla raccolta in ingresso su tutto il territorio nazionale al fine di potervi prendere parte.

1.2. Metodo alternativo

Qualora non sia applicabile il metodo analitico per le ragioni sopra esposte o perché, comunque, il sistema autonomo ritenga di non avvalersene, si utilizza un metodo alternativo basato su tecniche e procedimenti di calcolo che si fondano sull'analisi di macrodati quantitativi.

1.2.1 Il metodo identifica anzi tutto i dati necessari per la determinazione della quantità di rifiuti di imballaggio del sistema autonomo conferiti al servizio pubblico di raccolta, ovvero¹:

1. la quantità immessa al consumo totale degli imballaggi merceologicamente simili a quelli del sistema autonomo comprensivo della quota afferente al sistema autonomo medesimo ("IS")²;
2. la quantità immessa al consumo dal sistema autonomo ("IA")³;
3. la quantità di rifiuti di imballaggio merceologicamente simili agli imballaggi del sistema autonomo riscontrate nei vari flussi di raccolta in ingresso ai centri di selezione ("QS")⁴;
4. la quantità di rifiuti di imballaggio recuperati dal sistema autonomo relativo al proprio immesso al consumo ("QRA")⁵.

¹ CONAI sottopone alla validazione di Enti di certificazione riconosciuti da ACCREDIA le procedure di determinazione dei dati rilevanti ai fini dei successivi punti 1) e 4).

² Fonte: Plastic Consult; potranno essere individuati e incaricati altri soggetti parimenti qualificati.

³ Fonte: sistema autonomo.

⁴ Fonti: analisi merceologiche sulla raccolta in ingresso eseguite presso gli impianti di selezione ai sensi dell'Accordo Quadro Anci/Conai conformemente al metodo allegato allo stesso Accordo (Metodo AQ14). Ove occorra, le analisi in ingresso ai CSS potranno essere integrate con parametri aggiuntivi i cui costi, qualora si trattasse di parametri ad hoc per gli imballaggi simili a quelli del sistema autonomo, saranno a carico di quest'ultimo.

⁵ Fonte: sistema autonomo.

5. ai fini della presente clausola (e della clausola 2.1 (ii) che segue) per una corretta individuazione degli "imballaggi merceologicamente simili" si rinvia alla tabella sub Allegato A alle presenti Linee Guida.
6. tutti i dati che verranno utilizzati ai fini della determinazione dei summenzionati fattori verranno resi pubblici, non appena disponibili, da CONAI e COREPLA sui rispettivi siti internet.

1.2.2 La Quantità (Q) è determinata attraverso il procedimento di calcolo basato sugli elementi sopra indicati riassunto dalla seguente formula:

$$\frac{QS}{(IS - QRA)} \times (IA - QRA) = Q$$

1.3. Metodo forfettario

Se non può essere applicato neanche il metodo alternativo a causa della mancata disponibilità dei dati relativi a uno o più elementi della formula sopra indicata si applica un metodo forfettario basato sui dati disponibili e su ogni ulteriore dato, informazione o elemento utile ricavabile da fonti terze (a es. Ispra, Ministro dell'ambiente, ISTAT, Commissione europea, ecc.).

2. L'individuazione dei Flussi/Costi

Nel caso in cui il Decreto di autorizzazione del sistema autonomo non preveda la corresponsione dei soli costi di raccolta, nel qual caso il sistema autonomo sarà tenuto a versare solamente tali costi come identificati nel paragrafo 2.1 che segue, si procederà alla individuazione dei costi industriali di gestione di cui al paragrafo 2.2. che segue e, per l'effetto, alla determinazione del costo complessivo netto.

2.1 Flussi e costi della raccolta

Alla luce del vigente accordo ANCI-CONAI:

- (i) è individuata, se possibile (ad es. cassette per ortofrutta), la quantità di rifiuti di imballaggio del sistema autonomo presente in ciascun flusso di raccolta sulla base dei dati analitici rilevati nelle analisi merceologiche sulla raccolta in ingresso ai centri di selezione. È così determinato puntualmente il costo di raccolta per unità di peso (media mensile-€/t) sostenuto da COREPLA relativo a tali imballaggi;
- (ii) qualora non sia possibile procedere alla quantificazione ai sensi del punto (i), è individuata la quantità di rifiuti di imballaggio merceologicamente simili a quelli del sistema autonomo presente in ciascun flusso di raccolta sulla base dei dati analitici rilevati nelle analisi merceologiche sulla raccolta in ingresso ai centri di selezione e degli altri dati analitici disponibili. È così determinato il costo composito di raccolta per unità di peso (media mensile-€/t) sostenuto da COREPLA relativo a quella tipologia di imballaggio⁶;

⁶ Ad esempio, se l'imballaggio oggetto del sistema autonomo rientra nella categoria dei c.d. Traccianti disciplinati dall'Accordo Quadro, le analisi merceologiche in ingresso misurano, flusso per flusso, la presenza percentuale di traccianti. Sulla base di ulteriori evidenze analitiche è disponibile il peso percentuale

(iii) qualora non siano utilizzabili i metodi precedenti a causa della impossibilità di quantificare *pro quota*, per ciascun flusso di raccolta, né gli imballaggi del sistema autonomo, né gli imballaggi simili a quelli del sistema autonomo, si applica il costo medio complessivo riconosciuto ai Comuni o loro delegati, sulla base della contabilità analitica di COREPLA.

2.2 Costo industriale di gestione

Il costo industriale di gestione comprende i costi di selezione e, qualora si tratti di imballaggi non avviabili al riciclo, i costi di avvio a recupero energetico. Non comprende i costi generali di gestione. I costi (media mensile-€/t) sono determinati sulla base della contabilità analitica di COREPLA.

Dai costi sono dedotti i ricavi della vendita dei rifiuti selezionati della stessa tipologia degli imballaggi del sistema autonomo (media mensile-€/t) risultanti dalla contabilità analitica di COREPLA.

2.3 Costo complessivo netto

Il costo complessivo netto è il risultato della somma dei costi di raccolta e di quello industriale di gestione netto.

Qualora, in funzione dell'andamento del mercato dei rifiuti riciclabili, i ricavi della vendita dei rifiuti selezionati della stessa tipologia degli imballaggi del sistema autonomo dovessero essere superiori ai relativi costi di selezione, i costi di raccolta a carico del sistema autonomo subiranno una corrispondente riduzione pari alla differenza fra ricavi della vendita e costi di selezione.

2.4 Verifica dei costi


I costi di raccolta, il costo industriale di gestione e i ricavi dalle vendite, come risultanti dalla contabilità analitica di COREPLA, possono essere oggetto di verifica da parte di primaria società di certificazione di bilancio scelta dal sistema autonomo e con costi a carico di questo.

3. L'individuazione del Contributo

Nel solo caso in cui il decreto di autorizzazione del singolo sistema autonomo preveda la corresponsione e il riconoscimento dei soli costi di raccolta, il contributo è determinato moltiplicando i costi di raccolta di cui al paragrafo 2.1. che precede per la quantità di imballaggi espressa in tonnellate costituente la Quantità individuata in applicazione del punto 1 che precede.

In tutti gli altri casi il contributo è determinato moltiplicando il costo complessivo netto rapportato all'unità di peso (€/t) individuato ai sensi del punto 2 per la quantità di imballaggi espressa in tonnellate costituente la Quantità individuata in applicazione del punto 1 che precede.

di ciascuna tipologia di tracciante sul totale dei traccianti stessi. Sulla base di queste informazioni è possibile stabilire per ogni tipologia di tracciante la relativa quantità in ogni tipologia di flusso di raccolta.



ALLEGATO A
LINEE GUIDA 2

| | | |
|------------------------------|----|--|
| <i>IMBALLAGGI FLESSIBILI</i> | 1 | Film estensibile e termoretraibile |
| | 2 | Sacchi per usi industriali |
| | 3 | Big Bags |
| | 4 | Pluribolle e simili |
| | 5 | Altro |
| <i>IMBALLAGGI RIGIDI</i> | 1 | Cassette |
| | 2 | Cassette in materiale espanso |
| | 3 | Casse e Cassoni industriali/agricoli |
| | 4 | Fusti |
| | 5 | Taniche - capacità oltre 5 litri |
| | 6 | Secchi - capacità oltre 5 litri |
| | 7 | Cisternette (IBC) o parti di esse |
| | 8 | Pallet |
| | 9 | Interfalde |
| | 10 | Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile |
| | 11 | Reggette |
| | 12 | Elementi di protezione in materiale espanso |
| | 13 | Altro |

La tabella 1 indica il valore del contributo ambientale al netto dell'iva al quale CONAI e COREPLA rinuncerebbero in favore di Aliplast in base all'Impegno 5, punto II, e relativo al periodo successivo all'avvio del sistema P.A.R.I. a seguito del provvedimento di riconoscimento ONR del 2009 fino al suo annullamento definitivo da parte del Consiglio di Stato il 20 giugno 2013.

TABELLA 1: STIMA* C.A.C. DOVUTO DA ALIPLAST SPA DAL 15 LUGLIO 2009** AL 20 GIUGNO 2013

| Periodo | Quantità immesse (ton.) | c.a.c unitario ponderato*** (Euro/ton.) | c.a.c. stimato (Euro) |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 15 lug / 31 dic 2009 | | 195 | |
| 2010 | | 177,50 | |
| 2011 | | 150,00 | |
| 2012 | | 117,50 | |
| 1 gen / 20 giu 2013 | | 110,00 | |
| Totale | | | |

STIMA

* Sulla base di dati rilevati nelle Relazioni sulla Gestione di Aliplast, come "immesso al consumo gestito PARI" e "costo di gestione PARI fatturato".

** Data di avvio del sistema autonomo.

*** Per gli anni 2010/2012 il c.a.c. è stato determinato per media ponderata dei valori unitari:

2010: I° semestre € 195 / II° semestre € 160;

2011: I° semestre € 160 / II° semestre € 140;

2012: gennaio-settembre € 120 / ottobre-dicembre € 110.

La tabella 2 indica il valore del contributo ambientale al netto dell'iva dovuto da Aliplast dal 21 giugno 2013, giorno successivo alla sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente annullato il provvedimento ONR del 2009, al 4 agosto 2014, data del nuovo provvedimento di riconoscimento del sistema P.A.R.I.

TABELLA 2: STIMA* C.A.C. DOVUTO DA ALIPLAST SPA DAL 21 GIUGNO 2013 AL 4 AGOSTO 2014

| Periodo | Quantità immesse (ton.) | c.a.c unitario (Euro/ton.) | c.a.c. stimato (Euro) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 21 giu/31 dic 2013 ** | 0415515 | 110,00 | 0415515 |
| 1 gen/ 4 ago 2014 *** | | 140,00 | |
| Totale | | | |

* Sulla base di dati rilevati nella Relazione sulla Gestione di Aliplast, come "immesso al consumo gestito PARI".

** Stima basata sui dati dell'intero anno 2013 () e riferita al periodo 21 giugno / 31 dicembre.

*** Stima basata sui dati dell'intero anno 2014 () e riferita al periodo 1 gennaio / 4 agosto.